

LXXVI.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1936

ANNO XIV

## 185° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	2830	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII. . . . .	2833
<b>Interrogazione</b> . . . . .	2830	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale . . . . .	2842
Assistenza spirituale delle truppe ai presidi lontani dai Comandi divisionali . . . . .	2830	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico . . . . .	2842
BAISTROCCHI, <i>Sottosegretario di Stato</i> . . . . .	2830	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio . . . . .	2842
VERGA . . . . .	2831	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei . . . . .	2844
<b>Petizioni (Esame)</b> . . . . .	2831	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione . . . . .	2845
<b>Disegni di legge (Discussione):</b>		Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori . . . . .	2845
Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto . . . . .	2843	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 . . . . .	2846
FANI . . . . .	2843	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte. . . . .	2846
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari . . . . .	2846	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo . . . . .	2849
CASTELLINO . . . . .	2846		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 . . . . .	2852		
TRAPANI-LOMBARDO . . . . .	2852		
GORIO . . . . .	2854		
<b>Disegni di legge (Approvazione):</b>			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992 relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale. . . . .	2831		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private . . . . .	2832		
Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova . . . . .	2833		

	Pag.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti enti locali . . . . .	2849
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero. . . . .	2849
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale . . . . .	2849
Ammissione dei sanitari coloniali, che hanno conseguito la stabilità, a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età . . . . .	2850
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica . . . . .	2850
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare . . . . .	2850
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 148, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radio-diffusione all'aperto e nei pubblici esercizi . . . . .	2851
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici . . . . .	2851
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi . . . . .	2851
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori. . . . .	2851
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle biblioteche pubbliche e governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali . . . . .	2852
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale. . . . .	2852
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore militare marittimo. . . . .	2852
<b>Disegni di legge (Volazione segreta).</b> . . . .	2857

**La seduta comincia alle 16.**

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli camerati: Orsolini Cencelli, di giorni 4; Tullio di 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli camerati: Borriello, di giorni 3; Donegani, di 2; Caprino, di 3; Ascione, di 4. (Sono concessi).

**Interrogazione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della interrogazione dell'onorevole camerata Verga al Ministro della guerra «per conoscere come intenda provvedere all'assistenza spirituale delle truppe nei presidi lontani dai Comandi divisionali, dove l'opera del Cappellano capo o del Cappellano militare non può giungere; e se non creda, comunque, di disporre che i Cappellani del ruolo ausiliario vengano richiamati in servizio in occasione delle grandi esercitazioni annuali del Regio Esercito».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. L'argomento trattato dall'onorevole camerata Verga nei riguardi dei Cappellani militari è stato oggetto dell'attenzione del Ministro della guerra, il quale, come voi sapete, vede e provvede a tutto, specie nelle questioni di carattere eminentemente spirituale.

Non si era potuto risolvere il problema cui fa cenno l'onorevole Verga, in quantochè mancavano gli organici e mancava inoltre un complesso di norme che potesse regolare la parte creatrice del ruolo ausiliario e di riserva ecclesiastica.

Queste norme sono state pubblicate da breve tempo, ragione per cui si è pensato di colmare quelle lacune cui fa cenno il camerata Verga, e anche nei riguardi del servizio spirituale durante l'epoca delle grandi manovre si provvederà.

Quindi il camerata Verga può essere tranquillo che quanto egli desidera, in parte è già in attuazione e in parte sarà attuato.

Colgo l'occasione, Camerati, di questa interrogazione del camerata Verga per affermare che il servizio di assistenza spirituale durante questa guerra è stato fatto in modo degnissimo dai nostri Cappellani militari, i quali si sono dimostrati perfettamente all'altezza dell'alta missione ad essi affidata.

Tutti hanno potuto constatare come nei momenti più difficili, nei momenti in cui il pericolo era realtà, l'assistenza dei Cappellani non è mancata mai.

Ed interprete dei vostri sentimenti voglio mandare un saluto pieno di ammirazione alla memoria di padre Reginaldo Giuliani (*Il Presidente, i Ministri e i Deputati si alzano*) Cappellano mi-

litare che, nel momento più tragico della gloriosa battaglia del Tembien, seppe — Egli combattente e volontario della grande guerra — dimostrare come nell'Italia Fascista, soldati, cittadini, clero, rappresentino sempre una massa compatta agli ordini del Duce, pronta a tutto osare per la grandezza della nostra Patria Fascista. (*Vivissimi generali applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VERGA. Sono lieto che la mia interrogazione abbia dato motivo all'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra di porre in rilievo le cospicue benemerienze dei cappellani militari durante le operazioni nell'Africa Orientale.

Essi, assieme al resto del clero italiano, hanno dimostrata la totalitarieria dell'unione del nostro Paese nelle gloriose vicende di questi ultimi mesi.

Per quello che riguarda il contenuto della interrogazione, si può veramente dire che il Ministero della guerra segue, non soltanto a parole, ma anche con gli opportuni provvedimenti, il pensiero che il nostro grande Capo espresse, con una delle sue mirabili sintesi, anche in una recente adunata di cappellani militari: « La materia è inerte, quel che vale è lo spirito ! ».

Il profondo senso religioso che è nel soldato italiano, ha contribuito e contribuirà a fargli vincere tutte le prove.

Ringrazio l'onorevole Baistrocchi e mi dichiaro soddisfatto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

### Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di un elenco di petizioni (Doc. IV, n. 9).

La prima è quella n. 7527, con la quale Mamuscio Croce chiede che ai sottobrigadieri della Regia guardia di finanza i quali desiderino contrarre matrimonio, siano estesi i benefici recentemente concessi agli agenti di pubblica sicurezza.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

La seconda petizione è quella n. 7528, con la quale Fulginiti Gregorio, avventizio presso l'Ufficio Tecnico Catastale di Avellino, chiede che l'Amministrazione riesamini la sua domanda di sistemazione in ruolo in base al Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, non sussistendo la dichiarazione di inidoneità, per la quale fu respinta.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

La terza è quella n. 7529, con la quale Di Natale Giuseppe, ferito di guerra, chiede che, con provve-

dimento eccezionale, gli sia assegnata la pensione quantunque sia incorso nella decadenza per presentazione tardiva della domanda.

La Commissione permanente conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(*Sono approvate*).

### Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale. (*Stampato, n. 745-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relative al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale ».

PRESIDENTE. A questo articolo unico dall'onorevole Barbiellini-Amidei è stato presentato il seguente emendamento, concordato con la Commissione:

« All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Agli effetti del presente decreto è da considerare equipollente ai titoli di studio, di cui sopra, il diploma coloniale da rilasciare dalla apposita Sezione quadriennale del Regio Istituto Orientale di Napoli, secondo gli ordinamenti che ne stabiliscano i corsi e gli insegnamenti ».

Il Governo lo accetta ?

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto a partito questo emendamento proposto dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico così emendato s'intende approvato. Questo disegno di legge, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private. (*Stampati* n. 833-B e n. 1091-B).

È aperta la discussione generale su questi due disegni di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico del primo disegno di legge. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ARTICOLO UNICO.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari, con le seguenti modificazioni:

« *Nell'allegato A « Tasse di registro », all'articolo 1, è aggiunto il seguente comma:*

« La disposizione di cui sopra, ferme restando le disposizioni speciali per la registrazione dei contratti di locazione e sub-locazione di fabbricati di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1935, n. 1412 e 26 settembre 1935, n. 1781, entrerà in vigore il 1º marzo 1936-XIV. Gli atti che verranno presentati per la regolarizzazione prima di tale data saranno registrati senza soprattassa.

« *Nell'allegato B « Tassa sulle successioni e donazioni », all'articolo 7, comma 1º, alle parole: come pure gli atti ultra-novennali di locazione di immobili e quelli di godimento d'immobili, sono sostituite le seguenti: come pure gli atti di costituzione di enfiteusi e di trasferimento dell'utile e del diretto dominio, nonchè gli atti di locazione ultra-novennale di immobili e quelli di cessione del godimento di immobili... ».*

« *Nello stesso comma, alle parole: anni trenta, sono sostituite le parole: anni quaranta.*

« *Nello stesso comma, alle parole: quarto grado di parentela, sono sostituite le parole: terzo grado di parentela.*

« *Allo stesso articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:*

e) agli atti di alienazione di quote sociali fra i soci delle società previste dalla lettera b) di cui sopra;

f) agli atti di vendite con accollo di oneri preesistenti, limitatamente all'ammontare di questi ultimi; alle vendite con delegazione di pagamento del prezzo di estinzione di debiti risultanti da atti anteriormente registrati nel limite di tale delegazione; alle permutate nel limite del minor valore dei beni permutati, accertato dall'Ufficio del registro; alle risoluzioni e rescissioni di tali contratti già tassati come trasferimenti a titolo oneroso;

g) agli atti di trasmissione e cessione di beni a titolo oneroso, quando il corrispettivo non superi le lire 40,000, agli atti di concessione di beni in enfiteusi ed agli atti di cessione del diretto dominio, quando il capitale del canone enfiteutico e di ogni altro corrispettivo pattuito non superi le lire 40,000; agli atti di locazione ultranovennale di immobili, quando l'insieme delle annualità pattuite non sia superiore alle lire 40,000; agli atti di concessione e di cessione del godimento di immobili, quando il corrispettivo non sia superiore a lire 40,000.

Qualora nei casi di cui sopra alla lettera g) il valore venale del trasferimento sia determinato, giusta le norme di legge vigenti, in misura superiore alle lire 40,000, è presunta la liberalità del trasferimento. La maggiore tassa sarà considerata tassa principale e spetta alle parti contraenti di addurre le prove richieste per dimostrare le onerosità del trasferimento....

« *All'articolo 8, alle parole: l'obbligo di dichiarare, sono sostituite le parole: l'obbligo di far risultare, secondo le dichiarazioni delle parti....*

« *All'articolo 9, comma 1º, terza riga, dopo le parole: una dichiarazione, sono aggiunte le parole: delle parti, e, alla sesta riga, alle parole: attestando altresì l'età, ecc., sono sostituite le altre: facendo risultare altresì, secondo le dichiarazioni delle parti, l'età, ecc.*

« *Al 2º comma dello stesso articolo, sono soppresse le parole: e il notaio è solidalmente responsabile della maggior tassa di donazione dovuta.*

« *All'articolo 15, 1º comma, sono soppresse le parole: infedeltà o falsità.... e alle parole: da lire cinquecento a lire cinquemila, sono sostituite le parole: da lire cinquecento a lire mille.*

« *Al 2º comma dello stesso articolo, le parole: nella stessa pena pecuniaria incorrono le parti sono sostituite dalle parole: incorrono nella pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000 le parti.... ».*

PRESIDENTE- Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico si intende approvato.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico dell'altro disegno di legge.

Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*Articolo unico.*

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private, con la seguente modificazione:

« La prima parte del comma aggiunto all'articolo 1 dell'allegato A è sostituita come segue:

« Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle scritture private non autenticate di data non anteriore al 1° gennaio 1934 ed entreranno in vigore il 20 aprile 1936. Gli atti privati non autenticati che verranno presentati alla formalità entro tale data saranno registrati senza aggravio di soprattasse di registro e di penali di bollo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico si intende approvato.

I due disegni di legge saranno poi distintamente votati a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova. (*Stampato* n. 866-c).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge

Non essendovi oratori iscritti, nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Tutte le costruzioni e ricostruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune di Padova o dai suoi concessionarii per l'attuazione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione dei quartieri centrali e della località Vanzo, della città di Padova, approvato con legge 23 luglio 1922, n. 1043, godono della esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale.

« La esenzione di cui alla prima parte di questo articolo è applicata solamente alle costruzioni e

ricostruzioni eseguite dopo l'entrata in vigore della presente legge, e in ogni caso non oltre il 1° agosto 1947-XXV, ferme restando per quelle eseguite anteriormente, le norme tributarie in vigore al tempo della loro esecuzione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII. (*Stampato* n. 1009-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 21,570,353,650.01  
delle quali furono riscosse . » 19,509,313,789.26

e rimasero da riscuotere . L. 2,061,039,860.75

(È approvato).

ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 21,871,378,208.42  
delle quali furono pagate . » 17,880,519,082.81

e rimasero da pagare . . . L. 3,990,859,125.61

(È approvato).

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

## ART. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1934-35 rimane così stabilito:

*Entrate e spese effettive.*

Entrata . . . . .	L. 18,817,501,849.33
Spesa . . . . .	» 20,847,243,571.14
Disavanzo effettivo . . . . .	— L. 2,029,741,721.81

*Movimento di capitali.*

Entrata . . . . .	L. 2,752,851,800.68
Spesa . . . . .	» 1,024,134,637.28
Differenza . . . . .	+ L. 1,728,717,163.40

*Riepilogo generale.*

Entrata . . . . .	L. 21,570,353,650.01
Spesa . . . . .	» 21,871,378,208.42
Disavanzo finale . . . . .	— L. 301,024,558.41

(È approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE  
DELL'ESERCIZIO 1933-34 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

## ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 4,522,048,427.14  
delle quali furono riscosse . . . . . » 2,797,711,117.71  
e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1,724,337,309.43

(È approvato).

## ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 8,227,889,326.02  
delle quali furono pagate . . . . . » 5,352,764,194.16  
e rimasero da pagare . . . . . L. 2,875,125,131.86

(È approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA  
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1934-35.

## ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac-

certate per la competenza propria dell'esercizio 1934-1935 (articolo 1) . . . . . L. 2,061,039,860.75

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . . » 1,724,337,309.43

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna s del riassunto generale) . . . . . » 448,067,925.63

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 4,233,445,095.81

(È approvato).

## ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 2) . . . . . L. 3,990,859,125.61

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . . . . » 2,875,125,131.86

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L. 6,865,984,257.47

(È approvato).

## SITUAZIONE FINANZIARIA.

## ART. 8.

È accertato nella somma di lire 16,340,345,981 e centesimi 2 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L. 21,570,353,650.01  
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L. 8,644,181,670.88  
al 30 giug. 1935 » 8,227,889,326.02  
» 416,292,344.86  
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1935 . . . . . » 16,340,345,981.02  
L. 38,326,991,975.89

*Passività:*

Disavanzo finanziario al 1º luglio 1934 . . . . .	L. 15,316,952,008.84
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . .	» 21,871,378,208.42
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:	

## Accertati:

al 1º luglio 1934 L. 5,660,710,125.68	
al 30 giug. 1935 » 4,522,048,427.14	
	» 1,138,661,698.54
Discarichi amministrativi a favore di tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento di contabilità generale . . . . .	» 60.09
	<u>L. 38,326,991,975.89</u>

*(È approvato).*

## DISPOSIZIONI SPECIALI.

## ART. 9.

Sono stabiliti nella somma di lire 60.09 i discarichi consentiti nell'esercizio 1934-35 ai tesoriere per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

*(È approvato).*AMMINISTRAZIONI  
ED AZIENDE SPECIALI.AMMINISTRAZIONE AUTONOMA  
DEI MONOPOLI DI STATO.

## ART. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . L. 857,929,014.16 delle quali furono riscosse . » 849,442,046.20

e rimasero da riscuotere . . L. 8,486,967.96

*(È approvato).*

## ART. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L. 857,929,014.16 delle quali furono pagate . » 694,829,730.40

e rimasero da pagare . . . L. 163,099,283.76

*(È approvato).*

## ART. 12.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 17,094,661.59 delle quali furono riscosse . » 14,378,951.40

e rimasero da riscuotere . . L. 2,715,710.19

*(È approvato).*

## ART. 13.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 243,694,382.49 delle quali furono pagate . » 232,162,283.90

e rimasero da pagare . . . L. 11,532,098.59

*(È approvato).*

## ART. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 10) . . . L.	8,486,967.96
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi predetti (articolo 12) »	2,715,710.19
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . »	9,772,366.90
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	<u>20,975,045.05</u>

*(È approvato).*

## ART. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate

per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934 1935 (articolo 11) . . . . . L.	163,099,283.76
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . . »	11,532,098.59
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	174,631,382.35
(È approvato).	

## ART. 16.

È accertata nella somma di lire 4,277.10 la differenza attiva nel conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio 1934-1935 . . . . . L.	857,929,014.16
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-1934:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	17,090,384.48
al 30 giugno 1935 »	17,094,661.59
	<hr/>
	4,277.11
	<hr/>
L.	857,933,291.27

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . . . . L.	0.01
Spese dell'esercizio 1934-35 . . . »	857,929,014.16
Pareggio nei residui passivi . . . »	—
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . »	4,277.10
	<hr/>
L.	857,933,291.27

(È approvato).

## FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

## ART. 17.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze,

in . . . . . L.	27,101,765.11
delle quali furono riscosse . . . »	21,095,958.64
	<hr/>
e rimasero da riscuotere . . . L.	6,005,806.47

(È approvato).

## ART. 18.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nello esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L.

28,833,055.90	
delle quali furono pagate . . . »	13,564,627.61
	<hr/>
e rimasero da pagare . . . L.	15,268,428.29

(È approvato).

## ART. 19.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, restano determinate in L.

6,070,419.79	
delle quali furono riscosse . . . »	6,068,450.79
	<hr/>
e rimasero da riscuotere . . . L.	1,969 —

(È approvato).

## ART. 20.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio finanziario 1933-34 restano determinate in . . . L.

18,911,962.91	
delle quali furono pagate . . . »	13,081,132.56
	<hr/>
e rimasero da pagare . . . L.	5,830,830.35

(È approvato).

## ART. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-1935, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 17) . . . . . L.	6,005,806.47
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 19) . . . . . »	1,969 —
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . . »	—
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	6,007,775.47

(È approvato).

## ART. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 18) . . . . . L.	15,268,428.29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) . . . »	5,830,830.35
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	21,099,258.64

(È approvato).



## ART. 23.

È accertata nella somma di lire 8,363,861.92 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, alla fine dell'esercizio 1934-35, risultante dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L.	27,401,765 11
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:	
al 1° luglio 1934 L.	19,083,075.55
al 30 giugno 1935 »	18,911,962.91
	» 171,112.64
Differenza passiva al 30 giugno 1935 . . . . . »	8,363,861.92
L.	<u>35,636,739.67</u>

*Passività:*

Differenza passiva al 30 giugno 1934 . . . . . L.	4,718,682.77
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »	28,833,055 90
Pareggio nei residui attivi. . . »	—
Prelevamento dal conto corrente . . . . . »	2,085,001 —
L.	<u>35,636,739.67</u>

(È approvato).

## AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

## ART. 24.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in . . . . . L.

82,914,098.58	
delle quali furono riscosse . »	82,192,285.88
e rimasero da riscuotere . . L.	<u>721,812.70</u>

(È approvato).

## ART. 25.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in . . . . . L.

85,578,472.03	
delle quali furono pagate . »	74,462,004.21
e rimasero da pagare . . . L.	<u>11,116,467.82</u>

(È approvato).

## ART. 26.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano

determinate in . . . . . L.	19,351,095.94
delle quali furono riscosse . »	697,538.03
e rimasero da riscuotere . . L.	<u>18,653,557.91</u>

(È approvato).

## ART. 27.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano

determinate in . . . . . L.	18,490,848.10
delle quali furono pagate . »	9,784,903.04
e rimasero da pagare . . . L.	<u>8,705,945.06</u>

(È approvato).

## ART. 28.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 24) . . . L.

721,812.70
------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 26) . . . . . »

18,653,557.91
---------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . . . . »

2,983.07
----------

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.

<u>19,378,353.88</u>
----------------------

(È approvato).

## ART. 29.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 25) . . . . . L.

11,116,467.82
---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27). »

8,705,945.06
--------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.

<u>19,822,412.88</u>
----------------------

(È approvato).

## ART. 30.

È accertata nella somma di lire 7,392,677.37 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Differenza attiva al 1° luglio 1934 . . . . . L.	9,215,589.96
Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »	82,914,098.58
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	19,966,530.47	
al 30 giugno 1935 »	18,490,848.10	
		» 1,475,682.37
		L. 93,605,370.91

*Passività:*

Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L.	85,578,472.03
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	19,985,317.45	
al 30 giugno 1935 »	19,351,095.94	
		» 634,221.51
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . »	7,392,677.37	
		L. 93,605,370.91

(È approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE  
NELLA CITTÀ DI ROMA.

## ART. 31.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1934-1935, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno, in.

L.	2,625,429.74
delle quali furono rimosse . »	2,611,253.24
e rimasero da riscuotere. . L.	14,176.50

(È approvato).

## ART. 32.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L. 2,804,801.37  
delle quali furono pagate . » 1,771,896.79  
e rimasero da pagare . . . L. 1,032,904.58

(È approvato).

## ART. 33.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . L. 69,868.04  
delle quali furono rimosse . » 49,848.59  
e rimasero da riscuotere . . L. 20,019.45

(È approvato).

## ART. 34.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L. 2,890,029.17  
delle quali furono pagate. . » 1,968,754.61  
e rimasero da pagare. . . . L. 921,274.56

(È approvato).

## ART. 35.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 31) . . . . . L.	14,176.50
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 33) »	20,019.45
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata). . . . . L.	205.28
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	34,401.23

(È approvato).

## ART. 36.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'eser-

cizio finanziario 1934-35 (articolo 32) . . . . . L.	1,032,904.58
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) . . »	921,274.56
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	1,954,179.14

(È approvato).

## ART. 37.

È accertata nella somma di lire 16,942.94 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . L.	2,625,429.74
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34, cioè:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	3,080,079.20	
al 30 giugno 1935 »	2,890,029.17	
Differenza passiva al 30 giugno 1935. . . . . »	190,050.03	
	16,942.94	
L.	2,832,422.71	

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . . . . L.	16,538.79
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »	2,804,801.37
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34:	

## Accertati:

al 1° luglio 1934 L.	80,950.59	
al 30 giugno 1935 »	69,868.04	
	11,082.55	
L.	2,832,422.71	

(È approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI  
EX-ECONOMALI.

## ART. 38.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione medesima, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in . L.

5,312,992 —	
delle quali furono rimosse . »	4,764,269.78
e rimasero da riscuotere . . L.	548,722.22

(È approvato).

## ART. 39.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . L.

6,003,717.18	
delle quali furono pagate. . »	4,919,573.21
e rimasero da pagare. . . . L.	1,084,143.97

(È approvato).

## ART. 40.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. . . . . L.

1,092,405.65	
delle quali furono rimosse . »	276,773.09
e rimasero da riscuotere . . L.	815,632.56

(È approvato).

## ART. 41.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate, come dal conto consuntivo dell'Azienda, in. . . . . L.

5,117,377.54	
delle quali furono pagate. . »	4,617,328.03
e rimasero da pagare. . . . L.	500,049.51

(È approvato).

## ART. 42.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (articolo 38). . . . . L.	548,722.22
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 40). . . . . »	815,632.56
Somme rimosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo). »	1,090.61
Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	1,365,445.39

(È approvato).

## ART. 43.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'Azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza pro-

## LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

pria dell'esercizio (articolo 39) . . . . . L.	1,084,143.97
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 41) . . . »	500,049.51
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	1,584,193.48
<hr/>	

(È approvato).

## ART. 44.

È accertata nella somma di lire 1,246,617.86, a differenza attiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Differenza attiva al 30 giugno 1934 . . . . . L.	1,853,631.28
Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . . »	5,312,992 —
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1933-34:	

## Accertati:

Al 1° luglio 1934 L.	5,319,152.82	
Al 30 giugno 1935 »	5,117,377.54	
	»	201,775.28
	L.	7,368,398.56
		<hr/>

*Passività:*

Spese dell'esercizio 1934-35 . L.	6,003,717.18
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1933-34:	

## Accertati:

Al 1° luglio 1934 L.	1,210,469.17	
Al 30 giugno 1935 »	1,092,405.65	
	»	118,063.52
Differenza attiva al 30 giugno 1935 . . . . . »		1,246,617.86
	L.	7,368,398.56
		<hr/>

(È approvato).

## AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

## ART. 45.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda Autonoma Statale della Strada, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo

della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in . . . . . L.	527,561,083.30
delle quali furono riscosse . »	399,867,904.50
<hr/>	
e rimasero da riscuotere . . L.	127,693,178.80
<hr/>	

(È approvato).

## ART. 46.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . L.
 527,561,083.30 || delle quali furono pagate . » | 422,380,401.69 |
| --- |  |

e rimasero da pagare . . . L.
 105,180,681.61 |

(È approvato).

ART. 47.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . L.
 176,285,622.25 || delle quali furono riscosse . » | 131,052,455.11 |
| --- |  |

e rimasero da riscuotere . . L.
 45,233,167.14 |

(È approvato).

ART. 48.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L.
 209,856,675.33 || delle quali furono pagate . » | 116,833,791.43 |
| --- |  |

e rimasero da pagare . . . L.
 93,022,883.90 |

(È approvato).

ART. 49.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 45) . . . . L.	127,693,178.80
---	----------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 47). »
 45,233,167.14 |

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . . . . »
 — |

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	172,926,345.94
<hr/>	

(È approvato).

## ART. 50.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-1935 (articolo 46) . . . . . L.	105,180,681.61
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . . . »	93,022,883.90
---	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	198,203,565.51
--	----------------

(È approvato).

## AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

## ART. 51.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste, in . . . . . L.

30,123,607.94	delle quali furono riscosse . . . . . »	13,497,487.33
---------------	---	---------------

e rimasero da riscuotere . . . L.	16,626,120.61
-----------------------------------	---------------

(È approvato).

## ART. 52.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . . L.

30,123,607.94	delle quali furono pagate . . . . . »	17,738,640.28
---------------	---------------------------------------	---------------

e rimasero da pagare . . . L.	12,384,967.66
-------------------------------	---------------

(È approvato).

## ART. 53.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in . . . . . L.

8,933,379.38	delle quali furono riscosse . . . . . »	6,940,325.88
--------------	---	--------------

e rimasero da riscuotere . . . L.	1,993,053.50
-----------------------------------	--------------

(È approvato).

## ART. 54.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano:

determinate in . . . . . L.	21,789,659.29
delle quali furono pagate . . . . . »	6,591,850.66

e rimasero da pagare . . . L.	15,197,808.63
-------------------------------	---------------

(È approvato).

## ART. 55.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1934-35 (articolo 51) . . . . . L.

16,626,120.61
---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 53) . . . . . »

1,993,053.50
--------------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) . . . . . »

1,707,690.67
--------------

Residui attivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	20,326,864.78
---	---------------

(È approvato).

## ART. 56.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio finanziario 1934-35 (articolo 52) . . . . . L.

12,384,967.66
---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) . . . . . »

15,197,808.63
---------------

Residui passivi al 30 giugno 1935 . . . . . L.	27,582,776.29
--	---------------

(È approvato).

## ART. 57.

È accertata nella somma di lire 7,842,066.32 la differenza passiva del conto finanziario della Azienda di Stato per le foreste demaniali, alla

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

fine dell'esercizio 1934-35, come risulta dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . .	L.	30,123,607.94
Diminuzione nei residui passivi:		
Accertati:		
al 1° luglio 1934 . . . . .	L.	21,889,178.92
al 30 giugno 1935. > . . . . .		21,789,659.29
	»	99,519.63
Differenza passiva al 30 giugno 1935 . . . . .	»	7,842,066.32
	L.	38,065,193.89

*Passività:*

Differenza passiva al 1° luglio 1934 . . . . .	L.	7,941,585.95
Spese dell'esercizio finanziario 1934-35 . . . . .	»	30,123,607.94
Residui attivi:		
Accertati:		
al 1° luglio 1934 . . . . .	L.	8,933,379.38
al 30 giugno 1935. > . . . . .		8,933,379.38
	»	—
	L.	38,065,193.89

(È approvato).

## ARCHIVI NOTARILI.

## ART. 58.

È approvato il conto consuntivo degli Archivi notarili, per l'esercizio 1934-35, nelle risultanze seguenti:

Entrata . . . . .	L.	11,340,460.62
Spesa . . . . .	»	9,993,734.36
Differenza . . . . .	+ L.	1,346,726.26

(È approvato).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione

della riforma dei servizi della proprietà intellettuale. (*Stampato* n. 1090-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376 concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico. (*Stampato* n. 1138-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impie-

gati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio. (*Stampato* n. 1148-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gli impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (*Stampato* n. 1167-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare il camerata onorevole Fani. Ne ha facoltà.

FANI. Onorevoli Camerati! Dobbiamo essere particolarmente grati all'onorevole Guardasigilli non soltanto per la presentazione di questo importante disegno di legge, ma anche per il suo proposito, esplicitamente manifestato nella relazione al Senato, di utilizzare nella redazione del testo definitivo le indicazioni e i suggerimenti espressi nei due rami del Parlamento.

La delega del Parlamento, metodo classico per le riforme totali o parziali dei Codici, mentre assicura così la formulazione di un testo perfetto da parte del Governo, fornisce a questo una apprezzabile e feconda collaborazione.

Nel discorso, che or è un anno in sede di bilancio della Giustizia ebbi l'onore di pronunciare da questa tribuna sulla riforma del Codice di procedura civile, affermai recisamente la necessità che venisse ampliato il campo di applicazione dei decreti ingiunzionali, affinché una quantità di giudizi, che per il loro contenuto possono essere decisi con decreto, non ingombrino più oltre i ruoli delle udienze. Invocavo d'altra parte opportune sanzioni sia contro coloro che infondatamente provochino il decreto, sia contro il debitore che senza fondamento lo impugni.

Si comprende quindi quanto calorosa debba essere la mia adesione a questo importante prov-

vedimento, nel quale vedo accolte anche le raccomandazioni da me fatte e vedo soprattutto enunciato il concetto che la riforma del procedimento ingiunzionale costituisce un avviamento alla riforma organica e generale del procedimento civile, riforma divenuta ormai urgente e indilazionabile.

Il procedimento per ingiunzione introdotto con la legge 9 luglio 1922 non è mancato completamente al suo scopo, come pure si afferma assai superficialmente da molti.

Basterà infatti considerare il largo uso che di esso si fa, specialmente in Pretura, e la percentuale minima dei decreti revocati in seguito ad opposizione. È innegabile, però, che i ruoli giudiziari sono tuttora suscettibili di notevole alleggerimento, se si estende e si perfeziona l'istituto del procedimento ingiunzionale in maniera da renderlo più accetto alle parti e applicabile a molte altre contestazioni, cui — per la loro natura — mal si addice il procedimento ordinario.

La riforma in esame mira precisamente a questo, poichè da un lato elimina l'inconveniente delle eccessive garanzie concesse al debitore e l'esagerato rigore fiscale in danno del creditore, dall'altro allarga i casi per i quali il decreto può essere emanato.

Opportunamente infatti il progetto in esame introduce il sistema della esecutività immediata ed obbligatoria del decreto, con conseguente facoltà di pignoramento e di iscrizione ipotecaria giudiziale, quando si agisce in base a titoli di credito o ad atti notarili, rimanendo salva al giudice la potestà di disporre l'esecutorietà in tutti gli altri casi. Si elimina così il primo grave inconveniente della normale inefficacia del decreto in pendenza del termine di opposizione, senza che ne possa derivare irreparabile pregiudizio al debitore, in favore del quale il progetto stesso prevede prudentemente delle possibilità di inibitorie.

Inoltre il disegno di legge abolisce un'altra causa di abuso e di lungaggini processuali, consentendo la riproposizione tardiva dell'opposizione, con opportune cautele e sanzioni, soltanto nel caso in cui il debitore, per circostanze estranee alla sua volontà, non abbia avuto conoscenza della ingiunzione notificatagli.

In tal guisa la riforma perviene ad una equilibrata disciplina di questa singolare procedura, mettendo a disposizione del creditore uno strumento rapido e semplice di attuazione della legge ed assicurando al debitore forme concrete per una difesa piena delle proprie ragioni.

Anche il sistema veramente eccessivo di far pagare la tassa graduale nei venti giorni dalla emanazione del decreto viene abbandonato dal progetto in esame, che impone la modica tassa fissa di lire 10 all'atto della emanazione del decreto e rimanda il pagamento della « graduale » alla esecutività del decreto stesso. Si rimuove così una delle disposizioni più ingrati per coloro che intendevano avvalersi del procedimento monitorio.

Dall'altro canto la riforma estende notevolmente il campo di applicazione della ingiunzione, consentendone l'uso a tutte le categorie di professionisti la cui prestazione d'opera sia regolata da tariffe, previo parere della competente organizzazione sindacale, su presentazione della semplice specifica.

La legge inoltre attenua profondamente i requisiti della prova scritta, rende possibile ai commercianti e alle pubbliche Amministrazioni di valersi dei loro libri e registri come prova dei crediti e semplifica le forme delle « promesse scritte » in materia civile.

Una riserva devo fare circa il valore probatorio che si vuole attribuire ai telegrammi indipendentemente dai requisiti oggi prescritti dall'articolo 45 del Codice di commercio: raccomando all'onorevole Guardasigilli di voler circondare di qualche cautela tale materia, per evitare che telegrammi apocrifi o capziosi possano costituire titolo per una infondata ingiunzione. Il pericolo è tanto maggiore quanto più rapido ed efficace diventa con la riforma in esame il procedimento ingiunzionale stesso.

Infine il progetto estende assai opportunamente questo speciale processo anche alle obbligazioni aventi per oggetto la consegna di cosa mobile determinata.

Insisto sopra la necessità affermata nel mio precedente discorso, perchè della speciale procedura possa giovare anche il creditore per titolo di alimenti. Lo consigliano la natura specialissima di questo diritto, il carattere urgente connaturale a siffatta prestazione, il favore stesso di cui la legge già la circonda.

Nè contro siffatta estensione potrebbero aver peso preoccupazioni circa la liquidità e la conseguibilità pratica e reale della prestazione alimentare.

La natura del diritto agli alimenti consente una definizione giudiziaria rapida, essendo il Giudice tenuto ad accertare essenzialmente tre circostanze: lo stato e la misura del bisogno del richiedente, il rapporto di parentela con l'obbligato e la consistenza patrimoniale di questo.

E le decisioni del Magistrato sono suscettibili già secondo la legislazione attuale di provvisoria esecuzione.

Ad ogni modo raccomando all'onorevole Guardasigilli di voler portare il più attento studio sulla questione che ho prospettato.

Anche degne di plauso sono le disposizioni innovatrici della procedura di sfratto, la cui connessione ed affinità con quelle sul procedimento monitorio è intuitiva. Il progetto non soltanto perfeziona la procedura per il rilascio di beni immobili, facendo tesoro di 40 anni di esperienza, da quando la procedura fu introdotta nel nostro ordinamento processuale, ma la estende allo sfratto per morosità allo scopo di impedire quanto oggi si verifica e si deplora, il grave ritardo cioè con cui le sentenze vengono pronunziate per la vessatoria resistenza del convenuto. Ed anche su tal punto il progetto raggiunge un felice equilibrio,

tale da garantire al creditore il sollecito rilascio dei locali fittati da parte dell'inquilino moroso, rispettando tuttavia la difesa del convenuto, per il quale anzi è prevista anche la possibilità di un termine di grazia per il pagamento.

Il Capo del Governo, nel discorso del 14 novembre 1933, disse: È questo il tempo in cui si redime la terra, si fondano le città e si rinnovano gli istituti.

Con questo provvedimento, che la Camera indubbiamente approverà unanime, il Regime segna appunto un nuovo passo nella via del rinnovamento dei nostri istituti giuridici, rinnovamento reso possibile e necessario dalla elevazione che il Fascismo ha impresso al costume civile e politico del Popolo italiano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei. (*Stampato n. 1207-A*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.



**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione. (*Stampato* n. 1214-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Prima votazione segreta.**

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui primi dieci disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale. (745)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari. (*Modificato dal Senato*). (833-B)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private. (*Modificato dal Senato*). (1091-B).

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova. (*Modificato dal Senato*). (866-B)

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII. (1009)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale. (1090)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico. (1138)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gl'impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio. (*Approvato dal Senato*). (1148)

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto. (*Approvato dal Senato*). (1167)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei. (1207)

È aperta la votazione.

(*Segue votazione*).

Dichiaro chiusa la prima votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.**

PRESIDENTE. Proseguiamo nello svolgimento dell'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori. (*Stampato* n. 1215-A)

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme

occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327. (*Stampato* n. 1217-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e

privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro. (*Stampato* n. 1219-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo all'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. (*Stampato* n. 1220-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Castellino. Ne ha facoltà.

CASTELLINO. Onorevoli Camerati. L'elevazione del concetto di lavoro a dovere fondamentale del cittadino, che è proprio della dottrina fascista, deve trovare da parte dello Stato il suo riconoscimento in un'opera attenta e delicata di tutela, non soltanto nel campo politico e nel campo economico, ma anche nel campo assistenziale. Sono, questi, dei provvedimenti, che, se pure meno degli altri appariscenti e, come tali, men degli altri soggetti a discussione, altrettanto sono altamente umanitari e profondamente sentiti dal popolo, che vede in essi realizzarsi i fondamenti di quella migliore giustizia sociale, che il Duce ha posto a cardine nel nuovo Statuto Italiano. Indici della civiltà di un popolo non sono infatti soltanto le grandi conquiste nel campo della scienza, le grandi vittorie militari, nè le superbe opere di bonifica, ma sono anche tutte quelle leggi, alcune grandiose, altre di importanza circoscritta, che mirano, insieme, alla di-

fesa della razza e alla tutela di chi lavora. Questi provvedimenti, ai quali il regime ha dedicato la sua attenzione sin dai primi tempi dopo la Marcia su Roma, costituiscono ormai una lunga interrotta armonica catena che, veramente, possiamo dire fascia e circonda tutta la vita dell'operaio, dei suoi figli, della sua famiglia. Uno dei provvedimenti di maggior portata, anche dal punto di vista della tutela fisiologica della razza, è appunto quello della difesa contro la tubercolosi.

Il provvedimento è diretto, naturalmente, in modo particolare alle grandi masse della popolazione; e, come tale, è logico che nel primo tempo della sua applicazione sia stata data a questo provvedimento la stessa estensione zonale della società, che avevano avuto altri provvedimenti importanti, come quello dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia. Entrambi i provvedimenti, affidati per la loro esecuzione all'Istituto di Previdenza sociale, hanno potuto esplicarsi e andare via via sviluppandosi e perfezionandosi; ma ora si è giunti ad un punto, nel quale non è più possibile l'identità di estensione fra i due provvedimenti. Se tale identità fosse possibile tanto varrebbe fare di essi un unico provvedimento; e noi crediamo che, in un tempo non lontano, a questo si debba giungere: quando, per tutti i cittadini italiani, vi sarà un'unica formula totale e globale di assicurazione contro le malattie, contro la disoccupazione e contro gli infortuni. Ma non essendo per ora possibile questa riunione, dobbiamo cercare di dare ad ognuno di essi un suo specifico campo di azione.

Il provvedimento per l'assicurazione contro la invalidità e vecchiaia si rivolge a tutte quelle masse di cittadini, che hanno una condizione comune, cioè il vincolo di dipendenza salariale. Vediamo se, per il provvedimento di difesa contro la tubercolosi, sia sufficiente questa qualifica.

Il primo provvedimento ha un carattere di rivendicazione sociale, ed ha un contenuto economico; il secondo ha, anche, un suo contenuto biologico, dato che interessa direttamente la conservazione della stirpe, ed assume un più profondo significato: di difesa, di tutela, di proflassi, e di cura di quegli strati della razza che vengono colpiti dal male. Sono considerazioni teoriche, che involgono, all'attuazione, dei provvedimenti grandiosi; perchè noi ci troviamo di fronte a dei quesiti alla cui risoluzione è necessario uno studio approfondito, anche perchè l'onere che alcuni provvedimenti impongono è molto forte.

Nel campo dell'agricoltura, è pacifico che il provvedimento della assicurazione per la invalidità e vecchiaia e quello dell'assicurazione contro la tubercolosi, si rivolgano a tutto il campo salariale; ma vi è un gruppo di categorie che sono esentati dall'obbligo dell'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; e sono i mezzadri e i coloni parziali. A tali categorie possiamo negare l'assicurazione contro la tubercolosi? No; non possiamo negarla: prima di tutto, perchè queste categorie costituiscono quella che si può chia-

mare la zona intermedia, la zona di saldatura fra i prestatori d'opera, propriamente detti, e i datori di lavoro. Le categorie dei mezzadri e dei coloni parziali costituiscono un gruppo di difficile inquadramento anche nel campo corporativo, tanto che vi sono state delle lunghe discussioni sull'essenza di questi gruppi di lavoratori.

Ma soltanto queste categorie sono importanti perchè sono veramente delle zone di congiunzione fra le diverse classi dell'attività italiana che si dedicano all'agricoltura, ma anche perchè numericamente costituiscono un complesso, notevolissimo. Infatti i mezzadri e i coloni parziali, costituiscono insieme quattro milioni di persone, e rappresentano l'otto e mezzo per cento dell'intera popolazione italiana.

Ma i mezzadri e i coloni, non vanno difesi soltanto perchè costituiscono una zona di saldatura, e un nucleo così numericamente potente; ma anche perchè in essi riconosciamo categorie eticamente elevate. Sono classi in ascensione; classi che si sono già staccate dalla dipendenza salariale diretta, e si dirigono verso una propria economia autonoma; e come tali, nel periodo delicato della loro evoluzione, sono più bisognose di tutela.

È questo un fenomeno che non è proprio solo dell'agricoltura; ma si riflette su tutta la vita civile. Noi abbiamo, infatti, i piccoli commercianti diretti, i piccoli industriali, le professioni cosiddette libere minori, che formano un complesso vasto, silenzioso, di modeste persone; ma che costituiscono un saldo nucleo della società: sono le classi che possono dare il contributo maggiore alla elevazione della cultura e rinsaldare con il loro sangue nuovo le classi dirigenti, che come tutte le classi, devono subire il loro ciclo evolutivo.

Ora, sono le categorie di transizione, che si potrebbero chiamare la piccola borghesia, quella che noi più dobbiamo tutelare; ed è proprio fra esse che più miete le sue vittime la tubercolosi.

Badate! La tubercolosi non è soltanto una malattia delle età di transizione; è la malattia delle classi sociali di transizione, di quelle classi in cui vi sono già tutti gli obblighi, tutti i doveri delle classi superiori, ma manca la forza finanziaria per resistere; le classi, che non hanno il salutare coraggio di tornare indietro, nè forza per andare avanti. Esse riflettono esattamente quello che nella vita biologica dell'individuo è l'età compresa tra la pubertà e la giovinezza. È l'età della tubercolosi.

Ognuno di noi sa benissimo che è proprio nella classe dei piccoli impiegati, dei piccoli commercianti, dei mezzadri, dei coloni che trova più facilmente adito il male; e più particolarmente in quei giovani, che non hanno la forza e l'impeto per andare avanti, per ragioni ataviche, costituzionali, od economiche.

Ora, in un recente congresso tenuto dall'Istituto di Previdenza sociale a Bologna nel 1935, molto opportunamente è stato messo all'ordine del giorno il problema della tubercolosi rurale.

Questo congresso ha nelle sue conclusioni fatto una constatazione, che non è in massima nuova: e, cioè, che la tubercolosi è in aumento nella popolazione rurale; ma ha saputo pure trarre da questa constatazione, che era finora rimasta sterile, delle deduzioni e delle soluzioni seppure solo parziali.

In sostanza, effettivamente, la tubercolosi è ora in aumento nella popolazione rurale, ma è in aumento perchè passiamo da una forma di ruralesimo disseminato ad una forma di urbanesimo circoscritto, e cioè, perchè diamo maggior modo di avere maggior mutui contatti fra sani e colpiti; è da siffatte conglomerazioni che traggono maggior sviluppo le malattie sociali.

In secondo luogo, l'aumento esiste, perchè la indagini più accurate che ora si fanno intorno alle cause morbigene, permettono di meglio distinguere fra le antiche generiche forme infettive quanto compete alle sindromi tubercolari.

Infine, poi, l'aumento spetta quasi totalmente alle famiglie dei mezzadri e dei coloni.

Dunque, noi dobbiamo alla classe dei mezzadri rivolgere tutta la nostra attenzione, tanto più che, per le ragioni dette prima, i mezzadri, interessati direttamente al reddito del fondo, uniscono a quella che è la caparbia avarizia, la parsimonia cocciuta del contadino, che non mangia pur di poter cavare danaro dal suo fondo, lo stimolo dato dal guadagno diretto dalla vendita dei prodotti. Ed allora non soltanto il mezzadro mangia poco, e mangia poco la sua famiglia, ma anche mangia male, perchè riserva per il consumo familiare i prodotti più scadenti, onde vendere al mercato i migliori. Queste non sono affermazioni teoriche. È nelle cliniche italiane del lavoro che noi vediamo come i casi di pellagra, per fortuna pochissimi, ora denunziati, riguardano quasi tutte famiglie di mezzadri: perchè il contadino salariato rifiuta il cibo cattivo, mentre così non è del mezzadro, che invece lo consuma.

Noi dobbiamo veramente plaudire a questa legge anche perchè noi speriamo che essa possa avere una sua estensione anche oltre l'agricoltura, a tutte quelle classi sociali della piccola borghesia e di quelle professioni libere che, silenziose ed oscure, sono trascurate appunto perchè fatte di gente troppo modesta per saper parlare.

Ma noi vogliamo, oltre a questo, rilevare una cosa molto interessante in questa legge. Nell'articolo secondo è detto: il beneficio delle prestazioni è esteso all'intero nucleo familiare rappresentato dal mezzadro; cioè è esteso alla moglie, ai figli, ai genitori, ai parenti, agli affini, a quelli che lavorano con lui nel fondo.

Ora, forse inconsciamente, nella sua voluta aridità burocratica, questo decreto porta in sé un insegnamento fondamentale, dal quale veramente si può dire che s'innalzi una severa, una solenne poesia; questa: che, battendo strade romane; il legislatore fascista ha ispirato i suoi decreti a quelli che sono i canoni fondamentali del diritto romano. Il legislatore ha riconosciuto

nel mezzadro, in questo modesto contadino, l'autorità del *pater familias*, di capo; ed ha detto: quest'uomo presenta un nucleo familiare che non è dato dai suoi figli solo, ma dai genitori, dagli affini, dai parenti, da tutti quelli che egli guida, nel silenzioso lavoro della campagna, e che riconoscono in lui il capo, il rappresentante dell'autorità. Questo è nobile ed alto, perchè noi vediamo così risorgere, dopo tanti secoli, l'antica organizzazione italica, l'antica famiglia romana cantata da Virgilio nelle « Georgiche ». La gente legata alla terra, che, alla sera, dopo una giornata di lavoro, si riunisce nell'aia intorno al suo capo, che non è capo soltanto per vincolo di sangue, ma è anche giuridicamente il capo. E noi vediamo che, forse per la prima volta, questo insegnamento esce fuori da una legge: è il *pater familias*, il capo; il capo, veramente, dell'antico manipolo romano da cui sono sorte le tribù e, poi, le stirpi latine. Questa forza sana, serena, della campagna è stato il fondamento della potenza di Roma, la fedele guardia dell'impero; e quando Roma l'ha perduta, ha perduto tutto.

Non è qui il caso di far della poesia; ma se per un momento ci astraiano dalla vita che viviamo ogni giorno, e ci solleviamo a considerarla dall'alto, vediamo che in queste ore superbe per la nostra Patria, mentre l'Italia è vittoriosa sui campi di battaglia, ed è vittoriosa nel campo della politica, essa è anche romanamente vittoriosa nel campo della legislazione sociale.

Le sue leggi portano questa impronta; questa quasi incoscia forza romana, che emana da tutta la stirpe in cammino.

Ciò forse valeva la pena di dire da questa tribuna. Sono voci che tornano a noi da millenni, e che ci ricordano i moniti degli antichissimi nostri antenati i quali dicevano che intorno all'uomo che lavora il suo campo si radunano tutte le cose più dolci della terra. In lui si riconosce giustamente il capo, perchè chi insegna a seminare il grano, semina il bene.

Questi detti antichi, che sono ben lungi dalle rievocazioni rettoriche, questi ricordi dell'antica storia, noi li stiamo rivivendo, li stiamo subendo, entrano in noi senza che ce ne accorgiamo, ci guidano per le strade, conducono per mano i grandi e i piccoli nel loro cammino, lasciano tutte le cose.

Ebbene, o Camerati, come abbiamo visto la nostra Principessa partire dalla sua casa e lasciare la sua bambina, per andare a curare i soldati feriti, così vediamo la gente del popolo lasciare le proprie famiglie per andare a costruire le strade dell'Impero.

Tutto questo è veramente grande, tutto questo, consentitemi di dirlo è, senza retorica, romano. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo. (*Stampato* n. 1221-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti enti locali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti enti locali. (*Stampato* numero 1222-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti Enti locali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero. (*Stampato* n. 1225-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il

rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (*Stampato* n. 1226-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Ammissione dei sanitari coloniali, che hanno conseguito la stabilità, a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti nel Regno, indipendentemente dal limite di età.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti nel Regno, indipendentemente dal limite di età. (*Stampato* n. 1228-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« I sanitari delle Amministrazioni coloniali, in servizio, che abbiano compiuto un biennio in Colonia, sono equiparati, agli effetti della partecipazione ai concorsi per sanitari condotti e per ufficiali sanitari, banditi nel Regno ai sensi del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ai sanitari condotti ed agli ufficiali sanitari del Regno nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovino tuttora in servizio ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV,

n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica. (*Stampato* n. 1232-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935 Anno XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare. (*Stampato*, n. 1233-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'amministrazione della giustizia penale militare, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, n. 5, lettera a), dopo le parole: tribunale militare, aggiungere il seguente comma:*

« È fatta eccezione per i giudici appartenenti all'Arma aeronautica i quali cessano dalla carica quando siano trasferiti dal territorio della zona aerea territoriale o del comando d'aeronautica insulare nella cui giurisdizione ha sede il tribunale ».

*All'articolo 1, n. 7, aggiungere come primo comma il seguente:*

« L'articolo 518 del Codice penale per l'esercito è soppresso ».

*All'articolo 10, ultimo capoverso, dopo le parole: Nei casi preveduti, aggiungere l'inciso: « dall'articolo 7, nonché... ».*

*All'articolo 15, n. 5, dopo le parole: dell'articolo 32, aggiungere le seguenti: « relativamente ai magistrati militari ».*

All'articolo 17, n. 4, alle parole: All'articolo 10 sono aggiunti i seguenti capoversi: *sostituire le seguenti*: « All'articolo 10 è aggiunto il seguente capoverso: ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi. (*Stampato* n. 1234-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici. (*Stampato* n. 1235-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove

sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti Autonomi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti Autonomi. (*Stampato* n. 1236-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti Autonomi ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori. (*Stampato* n. 1237-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasfe-

rimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali. (*Stampato* n. 1238-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle Biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale. (*Stampato* n. 1239-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore militare marittimo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore militare marittimo. (*Stampato* n. 1242-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore militare marittimo ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936. (*Stampato* n. 1243-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Trapani Lombardo. Ne ha facoltà.

TRAPANI LOMBARDO. Onorevoli Camerati! Come modesto ma appassionato bachicoltore, mi permetto richiamare l'attenzione della Camera sul decreto 24 febbraio XIV, n. 455, che noi oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare.

Il Regime, con chiara visione del problema serico, con questo decreto provvede in pieno, sia



per quanto riguarda la bachicoltura col fine di incoraggiare e di incrementare la produzione, sia per quanto riguarda l'industria serica che alla prima fa capo e di essa si serve per trasformare il prodotto, valorizzandolo.

La seta fu autorevolmente definita « nostra miniera d'oro »: essa è un prodotto tipicamente italiano, che ha un'importanza considerevole nella economia nazionale, in quanto intorno ad essa trovano occupazione parecchie decine di migliaia di lavoratori, e in quanto essa rappresenta una delle voci più considerevoli nell'esportazione; nel 1926 raggiunse quasi il quinto del valore di tutte le merci esportate.

La bachicoltura interessa principalmente l'Italia settentrionale. In prima linea le regioni Venete e Lombarde; vengono poi il Piemonte, l'Emilia e, con notevole differenza, le Marche, la Toscana, la Calabria e tutte le altre regioni d'Italia. È quindi un interesse veramente nazionale.

La bachicoltura è una industria agricola familiare in quanto l'allevamento dei bachi avviene nella casa di abitazione degli agricoltori; ed in quanto il maggior lavoro viene fatto dai loro familiari: donne, giovani e vecchi.

Quando nel 1929, 30 e 31 la produzione dei bozzoli raggiunse e superò i 50 milioni di chilogrammi, le famiglie che allevavano i bachi da seta erano oltre 600.000.

Successivamente, a causa della diminuzione del prezzo, le famiglie si sono ridotte a circa 300.000; e la produzione conseguentemente è notevolmente diminuita. Siamo arrivati nel 1934 a 28 milioni e siamo scesi ancor di più nel 1935 fino ai 18 milioni di chili.

Occorre quindi intensificare l'allevamento dei bachi e occorre intensificarlo soprattutto nell'Italia centrale e nell'Italia meridionale, la quale vanta ottime tradizioni per qualità pregevoli di bozzoli. Sono molti rinomati e ben noti i damaschi di Catanzaro e le sete di Messina, che per otto decimi erano poi sete della Calabria. (*Commenti*).

Per sorreggere questo prodotto, il Governo Fascista, specie in questi ultimi anni, ha emanato diversi ed importanti provvedimenti. Accennerò, tra gli altri, ad uno che ha grande significato morale, alla legge cioè con la quale venne stabilita la denominazione *seta* per i soli prodotti derivanti dai bozzoli, e ciò per differenziarli da quelli delle altre fibre tessili.

Ricordo i considerevoli e ripetuti interventi finanziari dello Stato a favore degli allevatori del bozzolo, dei semai e dei filandieri, nonché i provvedimenti che vietano l'importazione di prodotti serici.

Nelle provincie, poi, i Prefetti, il Partito, specialmente attraverso l'Opera Nazionale Dopolavoro, tutte le organizzazioni sindacali, gli ispettorati agrari, svolgono opera efficace di incoraggiamento e di propaganda per impedire la distruzione dei gelsi, per favorirne nuove piantagioni, e per l'allevamento razionale del bozzolo, assistendo con cura e zelo gli allevatori e concedendo loro dei premi.

È doveroso anche ricordare che l'Opera Nazionale dei Combattenti, ben comprendendo la importanza nazionale del problema serico, ha costituito, nell'Agro Pontino, nella terra redenta al lavoro dalla volontà del Duce (*Approvazioni*) un considerevole patrimonio gelsicolo, in località dove non era per nulla conosciuta la pianta del gelso (*Bene*).

Ed accanto a questo devo anche ricordare l'operosità dell'Ente Nazionale Serico, il quale è il propulsore e il regolatore di tutto ciò che ha attinenza con la sericoltura.

*Una voce.* È d'accordo con Gorio!

PRESIDENTE. Non è d'accordo con nessuno! È libero di esporre le sue idee; e loro hanno obbligo di starlo a sentire!

TRAPANI-LOMBARDO... Meravigliosa attività, quindi, svolta dallo Stato, dal Partito, dalle organizzazioni sindacali, che si concreta e si coordina nella Corporazione dei tessili, che ha creato il primo comitato corporativo della seta per meglio organizzare e disciplinare la produzione e regolare tutte le questioni da essa dipendenti e ad essa attinenti.

Uno dei concetti fondamentali del sistema corporativo è l'ammasso collettivo dei prodotti, ammasso che serve per la disciplina e la difesa del prodotto.

Nel 1935 lo Stato potenziò gli ammassi del bozzolo, concedendo un premio a coloro i quali volontariamente conferirono la merce; il risultato fu soddisfacente in quanto il 92 per cento del prodotto fu conferito agli ammassi.

Invece nella campagna attuale, per l'articolo primo del presente decreto, tutti i bozzoli devono essere conferiti per la essicazione e per la vendita ai consorzi agrari cooperativi od alle associazioni agricole legalmente costituite, e sono vietate le vendite nei pubblici mercati, e le vendite dirette fra produttori e filandieri.

Dagli ammassi poi possono comprare soltanto i filandieri che sono iscritti all'Ufficio Serico Italiano.

L'articolo 4 è il più importante per la bachicoltura. Gli allevatori, dopo le incertezze degli anni decorsi e la grave crisi, specialmente dell'anno 1934, nel quale il prezzo dei bozzoli è disceso fino a una lira e 90 il chilogramma, hanno accolto con viva soddisfazione questo provvedimento che stabilisce il prezzo minimo base di lire 5,50. Questo provvedimento dà la sicurezza di un prezzo e la garanzia del collocamento; elementi questi che hanno già contribuito ad incrementare l'allevamento. Traggio questa convinzione da quanto ho potuto constatare in Calabria, ove la presente campagna bacologica è stata iniziata con grande fervore e tutta la foglia sarà utilizzata senza che ne resti sui gelsi, come negli anni passati. Anzi, in seguito all'ultima comunicazione dell'Ente Nazionale Serico, anche in Calabria... (*Commenti*).

PRESIDENTE. E di che vogliono che parli? dell'America? È calabrese e parla della Calabria.

TRAPANI-LOMBARDO. ...anche in Calabria è stato introdotto il seme bianco, che per le sue

qualità pregevoli, viene quotato, invece che a 5,50, a lire 6,50.

Il presente decreto stabilisce un prezzo minimo base di lire 5,50; ciò assicura un prezzo maggiore per le migliori qualità. La resa del bozzolo è differente non solo da regione a regione, ma anche da paese a paese, nel territorio di una stessa provincia. Consta a me che, nella stessa provincia di Reggio Calabria, vi sono dei paesi dove con 9 chili di bozzolo si può ottenere un chilo di seta, mentre in altri, per ragione di clima, di allevamento, o per altre cause, ne occorrono 11 e talvolta 12. Opportunamente quindi nel presente decreto si dispone, all'articolo 8, la formazione di una Commissione paritetica presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa per la definizione di eventuali divergenze sul prezzo; ripeto, molto opportunamente, perchè la detta Commissione, formata da elementi locali designati dalle organizzazioni sindacali, ha la possibilità di conoscere e valutare tutti gli elementi necessari e quindi essa rappresenta una garanzia sia per i produttori come per gli industriali.

Inspirati poi al concetto che la seta si deve esportare, gli articoli 6 e 7 stabiliscono le modalità del prezzo della seta e i premi di esportazione, i quali avranno una maggiorazione per i prodotti successivi alla prima lavorazione e ciò in proporzione al costo di altre materie prime necessarie ed alla maggiore quantità di lavoro.

I filandieri, gli industriali serici sono soddisfatti di queste disposizioni e si può essere sicuri che essi lavoreranno in pieno con l'intendimento di collocare gran parte dei prodotti all'estero.

Questo decreto, che contempla tutto il ciclo produttivo della seta, è il risultato delle decisioni del Comitato corporativo della seta. Esso raccoglie il pieno consenso dei bachicultori e degli industriali; merita perciò la nostra unanime approvazione. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Camerati, consentitemi ancora una altra osservazione che mira a conseguire uno scopo pratico ed utile. Nell'annuario serico 1934, recente pubblicazione dell'Ente Nazionale Serico, ricco di considerazioni, notizie e dati statistici che sono anche controllati dall'Ufficio Centrale di Statistica, trovo i seguenti risultati: nel Veneto si ebbe il prodotto medio più elevato con chilogrammi 93,5 per famiglia; seguono la Lombardia con 87,2 per famiglia, le Marche 75,3, il Piemonte 56,1, la Toscana 43,8, l'Emilia 41 e la Calabria 28,9.

Da queste cifre è evidente che la produzione della Calabria è bassa non solo in proporzione alle altre regioni, ma anche per se stessa: 15.072 famiglie di allevatori, distribuite in 223 comuni, con una produzione di 434.831 chilogrammi. Vero è che il rendimento medio per oncia, chilogrammi 55, è anche basso, ma non è tale da giustificare la produzione di chilogrammi 28,9 per famiglia.

Quali le ragioni? Una fra le più importanti è, secondo me, l'insufficienza, la mancanza dei locali per l'allevamento del seme baco. Questa

ragione qualche volta è stata accennata, ma senza grande rilievo, forse perchè non interessa tutte le regioni d'Italia; ha però un'importanza speciale per la Calabria, perchè qui alla scarsità delle case coloniche si è aggiunto che quelle poche che vi erano sono state distrutte dai diversi terremoti e pochissime sono state rifatte.

Nei tempi passati, quando l'allevamento dei bachi per l'elevato prezzo era abbastanza remunerativo, il contadino, allettato dal certo guadagno, si riduceva in un solo vano ed occorrendo in un pagliaio, trasformando la casa, che talvolta era una baracca, in bigattiera. Tanto sacrificio, allorchè i prezzi discesero, apparve troppo grave e molti abbandonarono l'allevamento e quelli che per attaccamento alla tradizione lo continuarono, lo ridussero sensibilmente. Occorre incoraggiare, incrementare la produzione, procurando un maggiore compenso con la riduzione dei costi di produzione; elemento essenziale è ottenere qualità selezionate, ottime, maggiore rendimento per oncia (circa 80 chilogrammi).

Per conseguire questi risultati sono necessarie case comode, ben arieggiate; e quindi anche, a questo proposito, occorre intensificare la costruzione di fabbricati rurali.

Il problema della casa colonica è già allo studio nella linea grandiosa dettata dal Duce nel suo discorso alla seconda Assemblea quinquennale del Regime, ma molto si può fare anche allo stato attuale. (*Approvazioni*).

Le nuove norme per la bonifica integrale approvate con Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 249, agli articoli 43 e 44 accordano per i nuovi fabbricati rurali un contributo statale, contributo estensibile sino al 38 per cento per la costruzione di case coloniche nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nell'Italia Meridionale e Insulare.

Questo contributo viene d'ordinario stabilito dagli uffici competenti fra il 25 e il 30 per cento.

Ora io rivolgo viva preghiera a Sua Eccellenza il Ministro dell'agricoltura affinchè voglia dare istruzioni agli Ispettori compartimentali agrari perchè sia accordato il contributo massimo del 38 per cento quando il progetto della casa colonica comprenda locali per allevamento del seme-bachi e perchè il contributo sia esteso anche per le spese occorrenti all'attrezzatura.

Si stimoleranno così i datori di lavoro a costruire nuovi fabbricati rurali; si darà alle aziende agrarie una migliore sistemazione e ai nostri contadini, così benemeriti in pace e in guerra, si eleverà il tenore di vita, avviandoli verso una più alta giustizia sociale. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole camerata Gorio. Ne ha facoltà.

GORIO. Onorevoli Camerati, dopo l'esauriente discorso del camerata Trapani-Lombardo io non saprei come meglio illustrare questo provvedimento. Mi compiaccio col camerata Trapani-Lombardo, il quale ha lasciato per un momento il bergamotto e la cocciniglia per mantenersi fedele al filugello.

PRESIDENTE. Si attacca a tutto! (*Si ride*).

GORIO. Ma io vorrei dire poche parole per rilevare l'importanza di questo provvedimento che la Camera è chiamata ad esaminare, che s'innesta su altre numerose provvidenze adottate in questi ultimi anni e costituisce una soluzione organica e corporativa dell'intervento dello Stato a favore della sericoltura nazionale.

Il provvedimento si ispira al concetto di garantire all'allevatore di bachi un prezzo minimo assicurato attraverso un premio di conguaglio che vien dato alla seta greggia passata in esportazione. Rende inoltre obbligatorio l'ammasso collettivo dei bozzoli presso gli essiccatoi cooperativi, i consorzi agrari, le associazioni ed enti agricoli legalmente costituiti.

Si evita così la confusione, la rovinosa speculazione degli ammassi del passato in balia dei privati. La formazione e il funzionamento degli ammassi sono affidati alle Unioni provinciali degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura.

Si è voluto così garantire allo Stato che le spese che ad esso derivano dalla assicurazione agli allevatori di un prezzo minimo di lire 5,50 al netto di 0,50 quale rimborso spese per ogni chilogrammo di bozzoli freschi mercantili, andranno veramente come premio al produttore.

È questa una funzione di grande responsabilità delicatissima che è affidata al settore agricolo, il quale dovrà badare alla scelta di essiccatoi tecnicamente perfetti perchè l'essiccazione sia razionale, alla buona cernita dei bozzoli classificandoli in gruppi a seconda della qualità.

La vendita poi dei bozzoli sarà fatta solo a quelle filande che siano iscritte e ne abbiano fatta richiesta all'Ufficio serico italiano, che ha il compito di distribuire razionalmente la materia prima fra le filande tenendo conto della loro attrezzatura tecnica, dell'ubicazione e della quantità e qualità della loro produzione, delle maestranze.

Così beneficieranno del premio di lire 78 al chilogrammo per la seta esportata quei filandieri che dimostreranno aver corrisposto ai produttori di bozzoli il prezzo minimo netto di lire 5,50 al chilogrammo. Ma non basta. Le 5.50 sono per le qualità medie, ma per le partite scelte i filandieri dovranno corrispondere prezzi proporzionalmente più alti a seconda del maggior pregio del prodotto; ciò che costituisce un giusto premio alle maggiori cure dell'allevatore.

Ma il provvedimento è andato più in là, in quanto alle successive trasformazioni della seta greggia — cioè ai lavorati, ai tessuti, agli stampati — è concesso un premio maggiore perchè si tratta di prodotti serici finiti suscettibili di esportazione e capaci di riprendere il posto perduto nei mercati esteri coll'aiuto del premio concesso dallo Stato.

Si ha così una visione positiva, integrale, del problema serico; si sono messi in attività tutti i settori dell'agricoltura e dell'industria per un unico scopo, che è quello di procurare oro alla Patria.

Senza la catena dei saggi provvedimenti adottati dal Governo fascista la gloriosa industria

serica italiana, non ostante che la seta sia una fibra sempre viva e vitale e che nessun'altra tra le varie apparse ha potuto sgominare, sarebbe finita.

Basti pensare che gli Stati Uniti di America, che rappresentano il più gran mercato di consumo del rayon, continuano sempre imperturbabilmente a consumare grandi masse di seta naturale.

Oggi che nell'Italia imperversa l'ingiusta bufera sanzionista la seta più che mai rivela in pieno le sue tradizionali squisite qualità di merce internazionale, antisanzionistica. Essa reca alla Patria quell'oro di cui ha bisogno e del quale il suolo è tanto avaro.

Quest'anno, poi, il provvedimento recherà i suoi benefici effetti perchè tutto il seme disponibile fu messo al covo e il raccolto dei bozzoli, che lo scorso anno discese a circa 18 milioni di chilogrammi, salirà ai 28-30 milioni di certo.

È dovere dei vari settori di corrispondere ai sacrifici immensi dello Stato con opera solidale, completa, armonica. Così il problema corporativamente impostato recherà i suoi frutti. Saranno ripristinate le qualità delle nostre sete che per tanto tempo dal Piemonte alla Calabria tennero il primato sul mercato internazionale, del quale bisognerà tener presenti le esigenze, come pure delle variazioni imposte dal consumo. Dovremo ripristinare la produzione delle sete bianche meglio apprezzate e verso le quali si è orientato specialmente il mercato americano. Il camerata Trapani-Lombardo però deve richiamare i suoi compaesani a un maggior rispetto del patto di mezzadria e ripartizione dei bozzoli presso chi veramente alleva i bachi, se vuol ripristinare la bachicoltura in Calabria.

Già per la campagna in corso l'Ente nazionale serico ha importato seme per bozzoli bianchi dal Giappone e dalla Cina ed ha assicurato agli allevatori per ogni chilogrammo di bozzoli un premio di una lira che, aggiunto a quello di lire 5,50 dello Stato, tocca lire 6.50.

Con uno sforzo tenace, concorde, consapevole, solidale, veramente corporativo di tutti i settori, dal seme al tessuto, potremo stabilire la supremazia della nostra seta almeno per la qualità se non per la quantità.

Assai probabilmente la così detta produzione di massa potrà essere ottenuta nella nuova terra conquistata, ove la latitudine e le particolari condizioni dell'altimetria inducono a ritenere che possano essere favorevolmente e intensamente svolti gli allevamenti ripetuti nell'annata.

Chi vi parla ha sperimentato subito dopo la grande guerra alle identiche latitudini dell'Etiopia, e cioè nel Sud dell'India, più allevamenti nell'annata (fin sette) e il camerata Corni con gelsi e semi a lui forniti dall'Ente nazionale serico è riuscito nella Somalia italiana a compiere allevamenti multipli, quasi mensili, con ottimo successo.

Perchè la coraggiosa, industriosa classe rurale italiana non potrà sugli altipiani fertili, freschi e

ventilati del Beghemeder e dell'Harrar rinnovare le tradizioni di quella sericoltura che fece floride tante provincie in Patria?

Coi raccolti multipli, con la mano d'opera a buon mercato sarà possibile tener testa anche alla concorrenza asiatica. Così all'oro dal titolo alto, che sarà rappresentato dalla seta prodotta nel Regno, si aggiungerà quella di titolo più basso, ma assai più cospicuo, che sarà rappresentato dalla seta prodotta nella nuova terra imperiale che il Duce ha donato per l'espansione e l'avvenire del popolo italiano così denso di vite. *(Vivissimi applausi).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Seconda votazione segreta.

PRESIDENTE. Procederemo ora ad una seconda votazione segreta. Avverto gli onorevoli Camerati che dopo questa votazione ve ne sarà una terza. Procediamo intanto alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione. (1214).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori. (1215)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc. in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327. (1217)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni, e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte. (1219)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo all'estensione

dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. (1220)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo. (1221)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti enti locali. (1222)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero. (1225)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale. (1226)

Ammissione dei sanitari coloniali, che hanno conseguito la stabilità, a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età. (1228)

È aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la seconda votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).*

### Terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti altri disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica. *(Approvato dal Senato); (1232)*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per l'Amministrazione della giustizia penale militare. *(Approvato dal Senato); (1233)*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi. *(Approvato dal Senato); (1234)*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici. *(Approvato dal Senato); (1235)*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente

norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi. (*Approvato dal Senato*); (1236)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori. (*Approvato dal Senato*); (1237)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Amministrazioni militari e dei sottufficiali. (*Approvato dal Senato*); (1238)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale. (*Approvato dal Senato*); (1239)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore militare marittimo. (*Approvato dal Senato*); (1242)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936. (*Approvato dal Senato*). (1243)

È aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la terza votazione segreta, ed invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli Segretari numerano i voti*).

### Risultato della prima votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1461, che modifica le disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1992, relativo al titolo di studio occorrente per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale: (745)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	3

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, concernente provvedimenti in materia di tasse sugli affari: (833-B)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 194, concernente modificazioni all'allegato A del Regio decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1749, riguardanti la registrazione delle scritture private: (1091-B)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	3

(*La Camera approva*).

Agevolazioni tributarie per la esecuzione del piano regolatore di risanamento dei quartieri centrali e della località Vanzo di Padova (866-B)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	255
Voti contrari . . . . .	3

(*La Camera approva*).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934-XII al 30 giugno 1935-XIII: (1009)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale: (1090)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, riguardante l'esercizio del credito mobiliare da parte di Istituti di diritto pubblico: (1138)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	4

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 313, concernente il trattamento per gl'impiegati ed agenti delle Amministrazioni statali in dipendenza di malattia o infortunio a causa o in occasione del servizio: (1148)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	2

(*La Camera approva*).

## LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

Delega al Governo di emanare nuove norme sul procedimento per ingiunzione e su quello per convalida di sfratto: (1167)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	256
Voti contrari . . . . .	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei: (1207)

Presenti e votanti . . . . .	258
Maggioranza . . . . .	130
Voti favorevoli . . . . .	254
Voti contrari . . . . .	4

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari — Asquini.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Beelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bresciani — Bruchi — Brunì — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

D'Annunzio — De Carli Felice — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella.

Ercole.

Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gilbertini — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Janelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzini — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano.

Pace Biagio — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Raffaeli — Radaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vinci — Visco.

Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Aghemo — Alberici — Andreoli — Ascenzi. Baccarini — Bacci — Baragiola — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani.

Da Empoli — Deffenu — De Marsanich — Diaz — Dolfin.

Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide. Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori — Mezzetti Nazareno.

Oddo Vincenzo — Oggianu.

Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pettini — Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Schiassi — Scorza — Spinelli Francesco — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli. Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Moncada di Paternò — Morselli — Motta.  
Orsolini Cencelli.  
Pisenti Pietro.  
Toselli — Tullio.

*Sono ammalati:*

Besozzi di Carnisio — Bonaccini.  
De Carli Nicolò — Di Belsito.  
Fancello — Foschini.  
Ghigi.  
Lanfranconi.  
Olivetti — Orlandi.  
Panunzio — Parodi — Pasini — Polverelli.  
Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ascione.  
Borriello — Buronzo.  
Caprino — Coselschi.  
Donegani — Durini.  
Guidi.  
Lualdi.  
Madia — Maraini — Mazzucotelli — Mendini.  
Parisio Pietro — Pentimalli.  
Racheli.

**Risultato della seconda votazione segreta.**

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione: (1214)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	262
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori. (1215)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni

per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc. in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327: (1217)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734 concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni, e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte: (1219)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	262
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo all'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari. (1220)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1936-XIV, n. 772, concernente l'aumento nel ruolo della Corte dei Conti di un posto di Consigliere e di uno di Primo Referendario ed il collocamento fuori ruolo di magistrati anche di grado terzo: (1221)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti enti locali: (1222)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto

sulla energia elettrica che si importa dall'estero: (1225)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale: (1226)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Ammissione dei sanitari coloniali, che hanno conseguito la stabilità, a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno indipendentemente dal limite di età: (1228)

Presenti e votanti . . . . .	263
Maggioranza . . . . .	132
Voti favorevoli . . . . .	263
Voti contrari . . . . .	—

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari — Asquini.

Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.

Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Francischi — Del Bufalo — Del Croix — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti

Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gastaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gilbertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Gusatti — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojacono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzini — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi.

Pace Biagio — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Serpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vidau — Vinci — Visco.

Zingali.

Richiamati alle armi per mobilitazione:

Aghemo — Alberici — Andreoli — Ascenzi, Baccarini — Bacci — Baragiola — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani.

Da Empoli — Deffenu — De Marsanich — Diaz — Dolfin.

Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide.



LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo — Oggianu.

Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pettini — Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Schiassi — Scorza — Spinelli Francesco — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli. Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Moncada di Paternò — Morselli — Motta. Orsolini Cencelli.

Pisenti Pietro.

Toselli — Tullio.

*Sono ammalati:*

Besozzi di Carnisio — Bonaccini.

De Carli Nicolò — Di Belsito.

Fancello — Foschini.

Ghigi.

Lanfranconi.

Olivetti — Orlandi.

Panunzio — Parodi — Pasini — Polverelli. Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ascione.

Borriello — Buronzo.

Caprino — Coselschi.

Donegani — Durini.

Guidi.

Lualdi.

Madia — Maraini — Mazzucotelli — Mendini.

Pariso Pietro — Pentimalli.

Racheli.

### Risultato della terza votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 223, relativo alla costituzione di un Regio Istituto di numismatica. (*Approvato dal Senato*): (1232)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2447, che reca modificazioni alle disposizioni vigenti per la

Amministrazione della giustizia penale militare (*Approvato dal Senato*): (1233)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari. . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 418, contenente norme per l'uso degli apparecchi di radiodiffusione all'aperto e nei pubblici esercizi. (*Approvato dal Senato*): (1234)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari. . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, contenente norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici. (*Approvato dal Senato*): (1235)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari. . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 438, contenente norme per la disciplina degli Enti lirici e delle stagioni liriche gestite dai Comuni e dagli Enti autonomi. (*Approvato dal Senato*): (1236)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari. . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 439, riguardante il trasferimento al Ministero per la Stampa e Propaganda delle attribuzioni del Ministero delle Corporazioni sul diritto di autore e sulla Società Italiana Autori ed Editori. (*Approvato dal Senato*): (1237)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli. . . . .	260
Voti contrari. . . . .	—

(*La Camera approva.*)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 456, contenente norme intese a disciplinare l'assunzione nelle biblioteche pubbliche governative degli applicati delle Am-

ministrazioni militari e dei sottufficiali. (*Approvato dal Senato*): (1238)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli . . . . .	260
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 gennaio 1936-XIV, n. 446, che proroga la validità dei Regi Assensi per contrarre matrimonio con dispensa dall'obbligo della costituzione della rendita dotale. (*Approvato dal Senato*): (1239)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli . . . . .	260
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di comandi di settore militare marittimo. (*Approvato dal Senato*): (1242)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli . . . . .	260
Voti contrari . . . . .	—

(*La Camera approva*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936. (*Approvato dal Senato*): (1243)

Presenti e votanti . . . . .	260
Maggioranza . . . . .	131
Voti favorevoli . . . . .	259
Voti contrari . . . . .	1

(*La Camera approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Acerbo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Allegreni — Amato — Amicucci — Andriani — Angelini — Anitori — Aprilis — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Asinari — Asquini.  
Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Barbiellini-Amidei — Bardanzellu — Barenghi — Belelli — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bolzon — Bombrini — Bonardi — Bonfatti — Bono — Bonomi — Borghese — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buttafocchi.  
Caccese — Caffarelli — Calza-Bini — Canelli — Cao di San Marco — Capialdi — Capoferri —

Capri-Cruciani — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Cassilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Cianetti — Ciardi — Cilento — Cobolli Gigli — Cocca — Coccani — Colombati — Corni — Costamagna — Cristini — Cro — Cupello.

Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — Dentice di Frasso — De Regibus — Di Giacomo — Di Marzo — Donella.

Ercole.

Fabbrici — Fani — Fantucci — Filicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi — Ferragatta Gariboldi — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Fossi Mario — Franco — Fregonara — Frignani.

Gangitano — Garbaccio — Garibaldi — Gestaldi — Gennaioli — Genovesi — Gervasio — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giunta Francesco — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guzzati — Guzzeloni.

Igliori.

Jannelli.

Klinger.

Labadessa — Lai — Landi — Lantini — La Rocca — Lessona — Livoti — Locurcio — Lojaccono — Lucchini — Lucentini — Lunelli — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Maffezzoli — Maggi — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Maracchi — Marchi — Marcucci — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Martire — Masetti Enrico — Mazzini — Medici del Vascello — Menegozzi — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Morelli Eugenio — Moretti — Mori Nino — Morigi — Moro Aurelio — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso — Nicolato.

Olmo — Oppo Cipriano Efsio — Orano — Orsi.

Pace Biagio — Pala — Palermo — Panepinto — Paolini — Paoloni — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pocherra — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini.

Rabotti — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Romano — Roncoroni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfotti — Sciarra — Scotti — Serena — Serono — Scerpieri — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spizzi — Suvich.

Tallarico — Tarabini — Tassinari — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso.

Varzi — Vaselli — Vecchini Aldo — Vecchioni — Velo — Ventrella — Verdi — Verga — Veziani — Viale — Vidau — Vinci — Visco. Zingali.

*Richiamati alle armi per mobilitazione:*

Aghemo — Alberici — Andreoli — Ascenzi. Baccarini — Bacci — Baragiola — Barni — Basile — Benini — Bertagna — Biffis — Biggini — Bisi — Boidi — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso.

Calvetti — Chiurco — Ciarlantini — Cingolani — Clavenzani.

Da Empoli — Deffenu — De Marsanich — Diaz — Dolfin.

Farinacci — Ferretti Piero — Fossa Davide. Gaetani dell'Aquila — Giordani — Giovannini — Giunti Pietro — Gorini.

Jung.

Magini — Marchini — Maresca — Mazzetti Mario — Melchiori — Mezzetti Nazzareno.

Oddo Vincenzo — Oggianu.

Pace Nicola Tommaso — Pagliani — Paolucci — Parisi Alessandro — Parolari — Pettini — Pierazzi — Putzolu.

Ricci Giorgio — Rossi Amilcare.

Schiassi — Scorza — Spinelli Francesco — Starace — Steiner.

Tanzini — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli. Usai.

Vecchini Rodolfo — Volpe.

*Sono in congedo:*

Moncada di Paternò — Morselli — Motta. Orsolini Cencelli.

Pisenti Pietro.

Toselli — Tullio.

*Sono ammalati:*

Besozzi di Carnisio — Bonaccini.

De Carli Nicolò — Di Belsito.

Fancello — Foschini.

Ghigi.

Lanfranconi.

Olivetti — Orlandi.

Panunzio — Parodi — Pasini — Polverelli.

Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Ascione.

Borriello — Buronzo.

Caprino — Coselschi.

Donegani — Durini.

Guidi.

Lualdi.

Madia — Maraini — Mazzucotelli — Mendini.

Parisio Pietro — Pentimalli.

Racheli.

**Sull'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. La prossima seduta avrà luogo sabato 23 corrente.

Alle ore 15.30 la Camera si adunerà in Comitato segreto.

Alle ore 16 vi sarà seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

*I. — Discussione dei disegni di legge:*

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1936-XIV, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba. (1218).

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1936-XIV, n. 800, concernente l'utilizzazione industriale di grassi animali ai fini della deglicerizzazione. (1227).

3 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 821, concernente la istituzione del ruolo organico del personale dirigente del Consiglio nazionale delle ricerche. (1229).

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2363, col quale è abrogato l'obbligo di aggiungere gli olii di sansa commestibili col cinque per cento di olio di sesamo. (1231).

5 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 231, che porta varianti ed aggiunte al testo unico sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia Marina. (1240).

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia Marina. (1241).

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 823, concernente aumento allo stanziamento del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1935-36. (1244).

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 784, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. (1245).

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne. (1246).

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (1137).

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2137, portante modificazioni al trattamento doganale dello zucchero invertito, del levulosio e del miele. (997).

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2136, che modifica il trattamento fiscale dello zucchero invertito e del levulosio. (1113).

---

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MAGGIO 1936

---

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 816, che reca modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con Regio decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597. (1230).

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, che modifica il regime fiscale degli spiriti e dà un nuovo assetto alla produzione e all'impiego di essi come carburante. (1202).

15 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, concernente

modificazione della misura delle tasse scolastiche nei Regi Istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. (1247).

**La seduta termina alle 18,30.**

---

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI**

**AVV. CARLO FINZI**

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI